



La valutazione degli alunni con DSA

Istituti di Istruzione Superiore
2018/2019



MI SENTIVO INTELLIGEN-
TE QUANDO MI SONO
SVEGLIATA STAMATTINA...



ATTUALITÀ
L'Espresso



Fuga dalla scuola

Ogni anno più di 150 mila studenti abbandonano le aule. E lo Stato perde quasi tre miliardi di euro. Chi invece riesce a diplomarsi, poi scappa all'estero. Un dossier rivela la vera emergenza per il futuro del Paese




**LA SCUOLA
COLABRODO**



Dal 1995 a oggi hanno abbandonato la scuola tre milioni e mezzo di studenti.




4. Risultati scolastici dei quindicenni. Competenze medie in scienze, matematica e capacità di lettura, differenza con la media Ocse, 2015




Fonti: Ocse,
Valentina Romei/
Financial Times

5. Persone tra i 15 e i 34 anni che non lavorano né studiano, percentuale, 2017



Fonti: Eurostat,
Valentina Romei/
Financial Times

6. Persone tra i 25 e i 34 anni che hanno una laurea, percentuale, 2017



Assurdo: Zaytsev insultato sui social per un post pro vaccini

L'azzurro di Modena ha postato una foto della figlioletta dopo una vaccinazione scatenando la reazione offensiva e razzista dei "no vax". Bonaccini, Governatore dell'Emilia-Romagna, ha solidarizzato con lo Zar

04 LUGLIO 2018 - MILANO



zaytsev_official
Rome, Italy

Visualizza il profilo



APPROFONDIMENTI PIÙ LETTI PIÙ COMMENTI



Volley, Zaytsev: «Ma quale n prese in giro. Lascio Perugia



Volley, Zaytsev nel cuore di entusiasmo per il primo gio

 Hai ritwittato



Davide Davide @davidedavideDG · 15 h

Scusate, sapete quali vaccini mi devo fare per diventare come Ivan #Zaytsev ?

#ItaliaGiappone

Istituto di Neuropsichiatria
Infantile - Roma

Provveditorato agli Studi di Roma
Ufficio Studi e Programmazione

Disturbi specifici di apprendimento e dislessie evolutive

Seminario 6-7 giugno 1983

Estratto da «Neuropsichiatria infantile» - Fascicolo n. 250-251 maggio-giugno 1982

Anno Scolastico	Popolazione Studentesca Totale		Certificazioni DSA		Percentuale Alunni con DSA		
	Scuola Infanzia	Scuola primaria e secondaria 1° e 2° grado	Infanzia	Scuola primaria e secondaria 1° e 2° grado	Senza correz. %DSA (§)	Con 1ª correz. %DSA (*)	Con le due correzioni %DSA (**)
2014/2015	1.637.110	7.231.616	513	184.874	2,1%	2,6%	3,0%
2015/2016	1.599.777	7.227.116	729	219.147	2,5%	3,0%	3,6%
2016/2017	1.518.843	7.141.731	774	253.840	2,9%	3,6%	4,2%

(§) dati relativi all'intera popolazione scolastica

(*) dati relativi solo alla scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado (esclusa infanzia)

(**) dati relativi alla scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, considerando solo i 3/5 della popolazione della scuola primaria (ed esclusa infanzia)





I ♥ BIKES®
ITALY SHOP ON LINE







La normativa

La valutazione degli alunni con DSA



LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

4. Agli studenti con DSA sono **garantite**, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

D. M. n. 5669 del 12 luglio 2011

Regolamento applicativo della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA **deve essere coerente** con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano **modalità valutative** che consentono all'alunno o allo studente con DSA di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto**, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.**

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in **debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei **percorsi didattici individualizzati e personalizzati**. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati **tempi più lunghi** di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei **strumenti compensativi** e adottano **criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano **tutte** le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, **modalità e contenuti delle prove orali** – **sostitutive delle prove scritte** – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - **essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.**

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un **percorso didattico differenziato** e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'**attestazione** di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante il Regolamento applicativo della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto.

3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative

La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo;

(...)

3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative

D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di **maggior tempo** per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un **contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto**, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. (...) In assenza di indici più precisi, una quota del **30% in più** appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

3.1 Documentazione dei percorsi didattici

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che **non superino il primo trimestre scolastico**, un **documento** che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

(...)

• **forme di verifica e valutazione personalizzate.**

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.1. Disturbo di lettura



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.1. Disturbo di lettura

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di **tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di **verifiche con minori richieste**.

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle **capacità lessicali ed espressive proprie** dello studente.

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.2. Disturbo di scrittura - Disortografia



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.2. Disturbo di scrittura - Disgrafia



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.2. Disturbo di scrittura

In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

(...) gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.3. Area del calcolo



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.3.3. Area del calcolo

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.4 Didattica per le lingue straniere



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

4.4 Didattica per le lingue straniere

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare **maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali** rispetto a quelle scritte.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- **di tempi aggiuntivi;**
- di una **adeguata riduzione del carico di lavoro;**

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno **dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte** e, in sede di esame di Stato, **prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta**, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, **sulla base del piano didattico personalizzato.**

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni** soggettive adeguatamente certificate e, **in particolare**, le modalità didattiche e **le forme di valutazione** individuate nell'ambito dei **percorsi didattici individualizzati e personalizzati**.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di particolari gravità' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre **adeguati strumenti compensativi** coerenti con il **piano didattico personalizzato**.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

O.M. n° 350 del 2/05/2018

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie

Anno scolastico 2017/2018

Art. 2 - Candidati interni

9. L'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un **percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto.

Art. 2 - Candidati interni

Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al **rilascio dell'attestazione** di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Art. 2 - Candidati interni

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che **la votazione è riferita al percorso didattico differenziato** nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Art. 15 - Riunione preliminare

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

i) eventuale **documentazione** relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;

Art. 20 - Correzione e valutazione delle prove scritte

5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425).

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

1. **La Commissione d'esame** - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in **debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

A tal fine il consiglio di classe inserisce nel **documento del 15 maggio** di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono **adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali**. Nello svolgimento delle **prove scritte**, i candidati possono utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di **apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, **senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte**. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei **testi della prova registrati in formati "mp3"**.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di **individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte**. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla **trascrizione del testo su supporto informatico**.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

In particolare, si segnala l'opportunità di **prevedere tempi più lunghi** di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, **con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera**, di **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione** di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va **indicato solo nella attestazione** e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 22.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta.**

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce **modalità e contenuti della prova orale**, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di **prova orale sostitutiva** nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.



"Just remember, once you're over the hill, you begin to pick up speed"

"Ricordati, solo una volta che sei in cima alla montagna, inizi a prendere velocità"

Charles M. Schulz

Modalità di valutazione

Valutare gli stessi contenuti, ma non allo stesso modo.

La modalità di valutazione - come si valuta - va nettamente
distinti dai contenuti della valutazione - cosa si valuta.

Modalità di valutazione

Il principio di fondo è ben espresso nel DL 62/17 all'articolo 11, comma 10 dove, parlando della valutazione degli alunni con DSA, si legge:

“... le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito”.

Fissato il principio generale decidere come modificare le modalità di valutazione viene lasciato all'autonoma decisione degli insegnanti.

Modalità di valutazione

Qualche esempio di personalizzazione delle modalità di valutazione per alunni con DSA:

- Assegnare tempi più lunghi nelle verifiche;
- Ridurre **quantitativamente** le verifiche;
- Programmare le verifiche;

Modalità di valutazione

Qualche esempio di personalizzazione delle modalità di valutazione per alunni con DSA:

- Personalizzare le verifiche (orale, scritto, domande chiuse o aperte, verifiche equipollenti);
- Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale;
- Usare strumenti compensativi.

Personalizzare i criteri di valutazione

Definire i criteri di valutazione significa innanzitutto specificare qual è la prestazione attesa per poter dichiarare che un obiettivo è stato raggiunto.

Quando i contenuti da valutare sono sostanzialmente gli stessi della classe c'è il rischio di ritenere di conseguenza immutabili anche i criteri.

Valutare gli stessi contenuti non significa necessariamente dover adottare gli stessi criteri di valutazione.

Personalizzare i criteri di valutazione

La prestazione attesa può essere adattata in considerazione del disturbo, ma anche in relazione

1. alla diversa modalità di somministrazione delle prove, come ad esempio l'uso degli strumenti compensativi (mappe);
2. al diverso peso assegnato ai vari aspetti della verifica, come ad esempio considerare maggiormente il contenuto rispetto alla forma;
3. a considerazioni educative che portano il docente a valutare il “processo” oltre al “prodotto”

La prova equipollente

Una prova equipollente è una prova diversa da quella del gruppo classe nella forma, **identica nel suo valore docimologico**, nonché riferita ai contenuti curriculari analoghi. Ha lo scopo di valutare gli stessi risultati dei compagni, gli stessi obiettivi disciplinari e/o trasversali previsti dalla programmazione.

Non è una prova ridotta nel numero di domande, bensì corrisponde alla prova del gruppo classe, trasformata, in parte o in toto, al fine di renderla **adatta alla capacità dello studente**

La prova equipollente

I contenuti quindi rimangono invariati, e lo stesso vale per gli esiti formativi da misurare, ma ovviamente si modificano i criteri di attribuzione dei punteggi, in modo tale che il peso docimologico della prova sia corrispondente a quello previsto per il resto della classe.

La scelta del tipo di prova è strettamente connessa con il disturbo certificato.

Le forme di equipollenza

1. trasformazione della prova del gruppo classe o di parte di essa in tipologie diverse;
2. ricorso a forme di supporto o facilitazione;
3. assegnazioni tempi più lunghi di esecuzione;
4. uso di mezzi diversi per lo svolgimento della prova: tecnologia assistiva, dettatura al docente per il sostegno o all'assistente specialistico, strumenti compensativi;
5. alternative al colloquio: test, prove scritte, ricorso a strumentazione specifica

Iacopo Balocco vi ringrazia per l'attenzione

Nuove tecnologie, didattica e bisogni educativi speciali

- <https://ntdlazio.blogspot.it/>
- <https://www.facebook.com/romacts/>
- <https://plus.google.com/u/0/+IacopoBalocco>
- https://twitter.com/I_Balocco
- <https://www.youtube.com/user/ricaduta/playlists>
- <https://t.me/iproftouch> (canale Telegram - consigliato per smartphone)

Educazione fisica e sportiva per tutti

- <https://educazionefisica.blogspot.it/>
- <https://www.facebook.com/Dipartimento-Scienze-motorie-e-sportive-LS-L-Pasteur-1868640936683348/>

Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali visive

- <http://blog.jimmydiottria.it/>

